

NOTIZIARIO N. 26 - 15 MAGGIO 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Camera di Commercio di Ravenna: gli scenari economici per il 2020. pag. 3
- ◆ 3B Technology srl: apparecchiature per la sanificazione. pag. 5

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo del premio assicurativo INAIL. pag. 7
- ◆ Pandemia da Covid-19: nuova indennità di 600 euro, a marzo 2020, per i lavoratori subordinati o autonomi “danneggiati dal virus” e non coperti da altre forme di sostegno del reddito. pag. 8
- ◆ Versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai Ccnl applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa: istruzioni INPS. pag.16
- ◆ Pandemia da Covid-19: risposte del garante della privacy alle domande più frequenti in materia di trattamento dei dati personali sul luogo di lavoro. pag.19
- ◆ Pandemia da Covid-19: ulteriori precisazioni INPS circa i codici da esporre sull’Uniemens per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro. pag.24

OGGETTO: **CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA**
GLI SCENARI ECONOMICI PER IL 2020

Se nel corso del 2019 il sistema produttivo del territorio, nonostante un contesto internazionale e nazionale in rallentamento ed il permanere di alcune criticità, è riuscito a realizzare performance in linea con quelle regionali e migliori di quelle medie nazionali con indicatori ancora in crescita, secondo gli scenari di previsione di Prometeia e del sistema camerale **per il 2020 invece lo scenario si presenta molto difficile** a causa della gravissima emergenza sanitaria che ha determinato altrettanto pesanti effetti sia a livello sociale che a livello economico.

Le conseguenze economiche sul PIL si risentiranno in quasi tutti i Paesi: a livello mondiale si prospetta nel 2020 un calo attorno al -1,6% (-9,4% il commercio internazionale di merci) rispetto al 2019; la crisi inciderà particolarmente nell'Area dell'Euro, già colpita da un progressivo rallentamento e per la quale viene prevista una pesante variazione negativa del PIL (-5,1%). L'Italia sarà tra i Paesi più in sofferenza e la crisi a livello nazionale, colpirà più duramente le province a vocazione turistica e ricettiva, quelle con forte componente artigiana, formata da piccole e micro-imprese, e le province export-oriented; fra i settori più penalizzati, turismo, pubblici esercizi, servizi alla persona, commercio non alimentare e non essenziale.

Secondo le previsioni di Prometeia, scendendo nel dettaglio territoriale, per il 2020 per la provincia di Ravenna è attesa una diminuzione del valore aggiunto complessivo, rispetto al 2019, pari a -6,4%: una caduta inferiore a quella prevista per l'Emilia-Romagna (-7%) e più o meno in linea rispetto a quella media nazionale (-6,5%). Tutti i settori ne risentiranno, a cominciare dall'**industria** (-12,7%), a cui si accompagna l'edilizia (-9,2%); a seguire il calo del valore aggiunto agricolo (-4,5%) e del valore aggiunto del settore dei servizi (-4,3%).

In diminuzione risulterà anche il valore aggiunto per abitante: si passerà dai 29.000 Euro del 2019 ai 27.200 Euro di ricchezza pro-capite nel 2020. Sulla base di queste stime, la ricchezza prodotta dal complesso dell'economia ravennate scenderà a 10,6 miliardi di Euro, contro gli 11,3 del 2019.

Se per quanto riguarda le esportazioni, il dato a consuntivo pre-Covid del 2019 mostrava per la provincia di Ravenna ancora un buon incremento annuo (+3,9% rispetto al 2018) e migliore dei risultati dell'export regionale e nazionale (+3,5% e +1,7% rispettivamente), secondo le previsioni di Prometeia questa variabile subirà un duro contraccolpo.

I primi a risentirne ed a essere maggiormente esposti saranno proprio le regioni ed i territori a maggior vocazione export: il 2020 infatti dovrebbe chiudersi con un calo delle esportazioni complessive della provincia di Ravenna pari a -11,1%, rispetto al 2019, e sarà più pesante rispetto sia a quello regionale (-9,9%) che a quello nazionale (-10,3%); ma ovviamente, molto dipenderà dalla durata dell'emergenza sanitaria.

Passando al mercato del lavoro, i dati relativi al 2019 hanno fatto registrare, per la nostra provincia, un incremento degli occupati del +2,3%, migliore dell'incremento registrato sia in Emilia-Romagna (+1,4%), sia in Italia (+0,6%). Come ci si aspetta, le stime propendono verso proiezioni negative: nel 2020 le previsioni indicano un -1,7% annuo per l'occupazione ravennate ed in questo caso la diminuzione sarà peggiore rispetto sia a quella stimata per l'occupazione regionale (-1,4%), sia rispetto a quella nazionale (-1,2%).

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, pari a 4,6% nel 2019, in provincia di Ravenna dovrebbe salire a 7,1% quest'anno; in Emilia-Romagna dal 5,5% del 2019 al 6,7% del 2020 ed in Italia dal 10% all'11%.

In una ottica di ottimismo e speranza, la ripresa è prevista nel 2021, con dati in recupero più accentuato a livello mondiale (+4,6%); a seguire l'Area-Euro (+3,4%) e l'Italia (tra +3,3% e +3,4%). Un buon risultato si stima nel 2021 per l'economia dell'Emilia-Romagna, che dovrebbe arrivare ad un incremento del valore aggiunto del +3,8% ed anche per la provincia di Ravenna con un +3,5%.

“Gli effetti negativi della recessione saranno direttamente correlati alla durata reale dell'emergenza sanitaria - **evidenzia Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ravenna**. Poichè siamo di fronte ad una situazione eccezionale, dobbiamo essere consapevoli che saranno necessarie riletture e revisioni costanti delle previsioni economiche, a fronte di uno scenario grave e, soprattutto, in continuo mutamento. In questa fase, particolarmente delicata, tutto il sistema camerale è in prima linea a supporto delle imprese: le Camere di commercio della regione hanno condiviso una linea d'intervento che prevede la costituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi attualizzati e all'abbattimento del costo della garanzia alle PMI del territorio per il tramite dei Confidi, per il quale la Camera di commercio di Ravenna ha stanziato un milione di euro rivolto alle imprese del proprio territorio.

Questo intervento straordinario si somma a quelli già deliberati per l'anno in corso, oltre ad altri attualmente allo studio che saranno decisi nelle prossime settimane e prevederanno voucher a fondo perduto per le imprese, per un intervento complessivo di circa tre milioni di euro.

Uno sforzo enorme, messo in campo in sintonia e unità d'intenti con tutte le Associazioni di categoria del territorio, per dare alle imprese una risposta d'eccezione”.

OGGETTO: 3B TECHNOLOGY SRL – APPARECCHIATURE PER LA SANIFICAZIONE

In relazione all'emergenza COVID-19, segnaliamo che la società nostra associata 3B Technology Srl – Ravenna – tel. 0544/591681 – propone delle particolari apparecchiature per sanificazione degli ambienti di lavoro.

Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate, verranno riservate condizioni di favore.

Per maggiori informazioni si invita a fare riferimento a:

- Lucio Boschi | email: lboschi@3btechnology.it ;
- Mirko Boschi | email: mboschi@3btechnology.it .

OZONIZZATORE PER AMBIENTI

3B technology
Forniture Industriali - Industrial Supplies

MADE IN ITALY

PHE-O₃

storm
stormrc

L'OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE

STORM e STORM-RC generano ozono tramite effetto Corona riducendo al minimo la produzione di gas irritanti. È ecologico e igienizza l'ambiente senza bisogno di detergenti chimici, penetra in profondità raggiungendo i punti più nascosti. Rispetta le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua azione è certificata ed attestata.

-  **BLOCCA** l'azione di virus, batteri, germi, muffe, funghi, acari.
-  **ELIMINA** i cattivi odori (fumo, muffa) muffe, funghi, acari.
-  **ALLONTANA** gli insetti (mosche, formiche, zanzare, pulci, scarafaggi).
-  **NON** rilascia residui tossici.
-  **NON** danneggia le superfici e la pelle.
-  **NON** è infiammabile.

DATI TECNICI

- Produzione ozono: 10g/h con aria ambiente 21°C 55% Rh
- Timer regolabile da 0 a 60 minuti (attivabile anche con APP)
- Alimentazione: 220/230 v 50/60 Hz - 130 W
- Dimensioni: 15 x 21 x h 20 cm
- Peso 2,6 kg

Prima del trattamento assicurarsi che nell'ambiente non vi sia la presenza di persone e/o di animali.

Dopo il trattamento si raccomanda di far arieggiare l'ambiente prima di consentirne l'accesso (O₃ < 0,1 ppm)

Possono beneficiare
- 50% CREDITO IMPOSTA

INIBISCE FINO
AL 99.9%
BATTERI, VIRUS,
GERMI, MUFFE,
FUNGHI
E ACARI

CONSEGNA IN 7gg
Salvo modifiche su disponibilità



Grazie all'App Smart Life puoi attivare e gestire Storm RC ovunque tu sia



IDEALE PER LA SANIFICAZIONE DI:

- UFFICI**
- NEGOZI**
- BAR**
- AUTOMOBILI**
- RISTORANTI**
- CENTRI ESTETICI**
- PARUCCHIERI**
- HOTEL**
- STUDI MEDICI**
- AMBULATORI VETERINARI**
- CASE DI RIPOSO**
- E TANTO ANCORA**

Tempi indicativi di inattivazione di patogeni e organismi dannosi

| Organismo | Concentrazione O ₃ minima richiesta * | Tempo di esposizione |
|--|--|----------------------|
| Muffe Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium | 2 ppm | 60 minuti |
| Funghi Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis | 0,02 ppm 0,26 ppm | < 2 minuti |
| Batteri E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Steptococcus | 0,23 ppm 2,2 ppm | < 20 minuti |
| Virus Poliovirus,type-1, Human Rotavirus, Enteric virus | 0,2 ppm 4,1 ppm | < 20 minuti |

Indicazione sulla resa dei generatori STORM e STORM-RC

| Durata trattamento | m ³ saturati con O ₃ (= 4,5 ppm) | Equivalenti a m ² * |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 15 minuti | 60 | 30 |
| 30 minuti | 180 | 60 |
| 45 minuti | 270 | 90 |
| 60 minuti | 360 | 120 |

* altezza media dell'ambiente 3 metri

Le **spese sostenute** per l'acquisto di unità di **generazione di ozono** possono **beneficiare** del **credito d'imposta** di cui all'articolo64-D.L. 2020 in quanto l'acquisto e l'utilizzo di dette unità in ambienti di lavoro sostituisce gli interventi di sanificazione effettuati da aziende specializzate.

Prezzo Netto in PROMO

STORM € 599,00
STORM RC € 699,00

Prezzi esposti iva esclusa



Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l'ozono come "presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc." - Protocollo n° 24482 del 31/07/1996

Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto l'utilizzo dell'Ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua come agente disinfettante e disinfestante.

3B Technology s.r.l. s.u.
Via Pag, 81 - 48122 - Ravenna - RA
Tel 0544 591681 - Fax 0544 591371
Web : www.3btechnology.it
E-mail : info@3btechnology.it

Storm REV. 3 05/2020

OGGETTO: **LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL**

Con la circolare n. 18 del 6 maggio scorso, il cui testo è scaricabile cliccando sul collegamento sotto riportato, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera - annualmente rivalutati in relazione all'indice medio del costo della vita elaborato dall'ISTAT - valevoli per il 2020 ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-18-del-6-maggio-2020.pdf>

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
NUOVA INDENNITÀ DI 600 EURO, A MARZO 2020, PER I LAVORATORI
SUBORDINATI O AUTONOMI “DANNEGGIATI DAL VIRUS” E NON COPERTI DA
ALTRE FORME DI SOSTEGNO DEL REDDITO

Al fine di contenere gli effetti negativi causati dalla pandemia da COVID-19 sul tessuto socio-economico nazionale e di *“garantire un beneficio economico”* ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa del virus, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto, non beneficiari di altre misure di sostegno del reddito, l'accluso decreto interministeriale 4 maggio 2020, n. 10 ha previsto, per il mese di marzo 2020, il riconoscimento di un'indennità pari a 600,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità:

1) SPETTA:

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e nel medesimo periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
- ai lavoratori intermittenti (o “a chiamata”) di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 del Codice civile e non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- agli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla “Gestione Separata” INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

2) NON È CUMULABILE CON:

- il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria/in deroga e l'“assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui agli artt. da 19 a 22 del d.lgs. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020);
- le indennità previste dagli artt. 27 («Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa»), 28 («Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago»), 29 («Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali»), 30 («Indennità lavoratori del settore agricolo») e 38 («Indennità lavoratori dello spettacolo») del d.lgs. n. 18/2020;
- l'indennità di cui al decreto interministeriale 28/03/2020 («Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”»), il cui testo è scaricabile con un clic su:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf>;

- il reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20 e 22 del 2019).

Alla data di presentazione della domanda all'INPS (non ancora nota nel giorno di chiusura di questo Notiziario), che erogherà l'indennità nei limiti della spesa previsti, le persone interessate NON devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'eccezione di quello intermittente.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

VISTE le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevede, tra l'altro, misure di sostegno al lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

VISTO l'art. 44, comma 1, del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge, che demanda ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione della predetta indennità, nonchè la eventuale quota del limite di spesa del "Fondo per il reddito di ultima istanza", da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, con il quale è stata individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al citato art. 44, co. 2, del decreto-legge n.

18 del 2020, da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53073 del 27 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 126, comma 7. del decreto-legge n. 18 del 2020, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio incrementativa per 200 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del decreto-legge medesimo, elevando la medesima all'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 medesimo, con effetto a decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020;

CONSIDERATO che per i lavoratori non coperti dagli strumenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono state previste dal Capo II del medesimo decreto-legge indennità pari a 600 euro per il mese di marzo riferibili a diverse categorie di lavoro dipendente e autonomo;

CONSIDERATO, altresì, che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, ha fissato in 600 euro l'importo dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria;

CONSIDERATA la necessità, sulla base delle domande pervenute e accolte, di incrementare il limite di spesa di cui all'articolo 1 del decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della disciplina dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020

RITENUTO OPPORTUNO garantire un beneficio, di uguale importo alle indennità citate, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che non risultano coperti dai suddetti provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;

DECRETA

Art. 1

(Risorse)

1. Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al presente decreto conseguentemente all'individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, sono pari a 220 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2.



Art. 2

(Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi)

1. I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;

b) titolari di pensione.

3. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità non è cumulabile con i seguenti:

a) i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;

b) le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;

c) l'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020;

d) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 3

(Modalità di erogazione e monitoraggio)

1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa di cui all'articolo 1. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.



2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Modifiche al decreto interministeriale 28 marzo 2020)

1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, del decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della disciplina dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, le parole "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "280 milioni di euro".

Art. 5


(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno in ogni caso efficacia successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020.


Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 30 APR. 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Catalfo


Il Ministro dell'economia e delle finanze

Gualtieri




Relazione tecnica

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi - Decreto applicativo articolo 44 DL 18/2020

Il decreto prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 per le seguenti tipologie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità non è cumulabile con i seguenti i trattamenti di cassa integrazione e le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali. Non è inoltre cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I soggetti, inoltre, non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

Da una rilevazione sui dati amministrativi in possesso dell'Istituto è stato possibile individuare le seguenti platee di potenziali beneficiari:

a) numero di beneficiari di Naspi del 2019 relativi ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali aumentati prudenzialmente del 10% per



tener conto dell'ulteriore mese per gli eventi di cessazione oltre l'anno intero, non titolari di pensione o di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per un complesso di **100 mila** beneficiari;

b) numero dei lavoratori con contratto intermittente del 2018 - escludendo quelli con lavoro effettivo nel mese di marzo dello stesso anno e verificando il numero di giornate complessivamente effettuate- prudenzialmente aumentato del 10% per tener conto dell'ulteriore mese oltre l'anno intero di osservazione, non titolari di pensione o di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per un totale di **245 mila** beneficiari;

c) lavoratori che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, hanno percepito reddito quale lavoro autonomo occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile nel corso dello stesso periodo. Sulla base dei dati riferiti alla contribuzione alla gestione separata per l'anno 2018 sono stati individuati i soggetti contribuenti in modo esclusivo, non titolari di pensione o di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, incrementati del 10% per tener conto degli ulteriori mesi oltre l'anno intero di osservazione per un totale di **5 mila** beneficiari.

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata. Sulla base dei dati riferiti alla contribuzione alla gestione separata per l'anno 2018 sono stati individuati i soggetti e contribuenti in modo esclusivo, non titolari di pensione o di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, incrementati del 10% per tener conto degli ulteriori mesi oltre l'anno intero di osservazione per un totale di **15 mila** beneficiari.

Nei termini sopra esposti è stata determinata una spesa complessiva di 219 milioni di euro.

Resta inteso che l'indennità è erogata nel limite di spesa previsto determinato prudenzialmente **in 220 milioni di euro per l'anno 2020**. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Con lo stesso decreto viene incrementato da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro il limite di spesa di cui all'articolo 1 del DM 28 marzo 2020, sempre attuativo dell'articolo 44 del DL 18/2020, tenuto conto delle domande pervenute e accolte per l'accesso al relativo beneficio.

La copertura di quanto previsto dal presente decreto è assicurata dall'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 44 del DL n. 18/2020 tenuto conto della variazione incrementativa effettuata con DM Mef n. 53073 del 27 aprile 2020 in attuazione dell'articolo 126, comma 7 del DL n. 18/2020.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno comunque efficacia successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020



OGGETTO: **VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DERIVANTI DA NORME CONTRATTUALI PREVISTE DAI CCNL APPLICATI, IN PRESENZA DELLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI STABILITA IN VIA LEGISLATIVA – ISTRUZIONI INPS**

I decreti-legge n. 9, n. 18 e n. 23 del 2020 hanno previsto – tra l’altro e a determinate condizioni – la sospensione degli obblighi contributivi.

Di conseguenza l’INPS, con circolare n. 52 e i messaggi n. 1754 e n. 1789 del 2020, ha fornito le relative istruzioni operative e dettato, con riguardo ai datori di lavoro privati, le modalità di compilazione delle dichiarazioni Uniemens (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e 24 del 2020), usate per effettuare il versamento non solo dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di quelli (eventualmente) previsti dal CCNL di riferimento; in particolare, il datore di lavoro indica nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice corrispondente al contratto collettivo nazionale applicato e valorizza il relativo elemento <ImportoContributo> inserendovi l’importo complessivo dei contributi contrattuali da versare nel mese. Sulla base delle predette informazioni e una volta accertato l’avvenuto versamento, l’INPS trasferisce le somme ai destinatari individuati dai CCNL.

Allo scopo di favorire il corretto assolvimento dei menzionati obblighi contrattuali – in un contesto, peraltro, caratterizzato dall’eventuale sospensione dei versamenti contributivi disposta dai decreti sopra citati e dal diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali (spesso anticipati al lavoratore dal datore di lavoro e poi conguagliati con gli importi dovuti all’Istituto previdenziale) –, con il messaggio 11 maggio 2020, n. 1946, l’INPS ha:

a) “ricordato” che:

- la sospensione “legale” degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente quelli previdenziali e assistenziali, non anche quelli contrattuali;
- sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella sezione <AltrePartiteACredito>, specificando il codice di sospensione nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo nell’elemento <SommeACredito>;

b) “ribadito” gli adempimenti da porre in essere ai fini della predisposizione delle dichiarazioni contributive, e riportato i seguenti tre esempi di compilazione della denuncia aziendale “che, nell’attuale contesto normativo ed economico, assumono una loro tipizzazione”.

«1. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali

In tal caso, l’azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ma effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento contribuzione sospesa l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese. Nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>)
- contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione)
- contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali)
- versamento a mezzo F24: € 100,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

2. Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell'Istituto e versamento dei contributi contrattuali.

In tal caso, l'azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, opera il conguaglio di anticipazione delle somme pagate per conto dell'INPS (es. cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno di solidarietà FIS, ecc.) ed effettua il versamento dei contributi contrattuali.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell'elemento contribuzione sospesa l'azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti, nelle somme a credito risulterà l'importo dei conguagli effettuati e negli elementi <ContribAssistenzaContrattuale>, il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l'importo dei versamenti del mese. Laddove l'importo dei conguagli effettuati è superiore a quello dei contributi contrattuali, non risulterebbero obblighi di versamento.

Pertanto, a titolo di esempio:

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- conguaglio per anticipazioni datore di lavoro c/o INPS: € 2.000,00
- contributi contrattuali: € 100,00
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell'azienda, pari a € 1.900,00 (somme a conguaglio – contributi contrattuali)
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

3. Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi

In tal caso, l'azienda non è tenuta a effettuare versamenti contributivi, che restano sospesi nei termini stabiliti dalle relative norme, ed effettua il versamento dei contributi contrattuali solo alla ripresa degli obblighi contributivi.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens dei mesi oggetto di sospensione contributiva, nell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, sarà indicato il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato senza valorizzare alcun importo nel relativo campo; nell'elemento contribuzione sospesa si riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti. Nell'Uniemens in cui si riprendono gli obblighi

contributivi, l'azienda continua a valorizzare, nell'elemento <CodAssociazione> dell'elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e riporta nell'elemento <ImportoContributo> l'importo complessivo dei contributi contrattuali riferiti al mese corrente e ai mesi pregressi.

Pertanto, a titolo di esempio:

Competenza Marzo 2020

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.

Competenza Aprile 2020

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 10.000,00
- contributi contrattuali: € 00,00 (valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude a saldo zero
- somme riversate da INPS ai soggetti destinatari previsti dai CCNL: € 00,00.

Competenza Maggio 2020 (mese senza sospensione contributiva)

- contributi dovuti: € 10.000,00
- contributi sospesi: € 00,00
- contributi contrattuali: € 300,00 (€ 100,00 per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con valorizzazione dell'elemento <CodAssociazione>)
- versamento a mezzo F24: € 10.300,00
- somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 300,00.

Inoltre, entro il 31 maggio l'azienda è tenuta a riprendere il versamento dei contributi sospesi, che può essere effettuato in soluzione unica (€ 20.000,00) ovvero in cinque rate mensili di eguale importo (€ 4.000,00), la prima delle quali con la stessa scadenza di cui sopra, sulla base delle istruzioni che verranno fornite successivamente dall'Istituto.»

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
RISPOSTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN
MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SUL LUOGO DI LAVORO

Di seguito riportiamo le risposte fornite dal Garante della privacy alle domande più frequenti pervenutegli in materia di trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

«1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?

Nell'attuale situazione legata all'emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell'aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020⁽¹⁾

In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).

Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

2. L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

3. È possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e le indicazioni operative fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare la presenza del personale negli uffici mediante, prevalentemente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle "indifferibili", anche con riguardo "all'utenza esterna". Pertanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020)⁽¹⁾.

Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

5. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l'osservanza dei protocolli interni).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

6. Può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo").

Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all'interno dei locali dell'azienda o dell'amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

7. Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Sì, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell'ambito dell'emergenza sanitaria).

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.»

⁽¹⁾ *Come aggiornato in data 24 aprile 2020*

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
ULTERIORI PRECISAZIONI INPS CIRCA I CODICI DA ESPORRE SULL'UNIEMENS
PER IL CONGUAGLIO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
ANTICIPATI DAI DATORI DI LAVORO

L'INPS:

- con le circolari n. 38^(*) e n. 47 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020) ha illustrato le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste con i decreti-legge n. 9 e n. 18 del 2020;
- con il messaggio 27 aprile 2020, n. 1775 (par. 2 – “*Modalità operative prestazioni a conguaglio*”) ha fornito le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2020);
- con l'accluso messaggio 14 maggio 2020, n. 1197 - **costretto da numerose, condivisibili richieste di necessario chiarimento** - ha: 1) puntualizzato che «al fine di agevolare le aziende nell'individuazione dei codici da esporre (*relativi al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, ndr*), l'Istituto ha disposto l'**invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all'interno della sezione della denuncia Uniemens**»; 2) evidenziato che «il codice di conguaglio è visualizzabile, nel proprio sito Internet, all'interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” accedendo all'applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell'ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.»

(*) La circolare INPS n. 38/2020, disponibile cliccando sul collegamento sotto riportato, ha illustrato le misure a sostegno del reddito previste dal **d.l. n. 9/2020**, ossia: 1) la cassa integrazione guadagni ordinaria e l'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a favore dei lavoratori dipendenti da imprese situate nella c.d. “**zona rossa**”, corrispondente a dieci comuni lombardi e a un comune veneto; 2) la cassa integrazione guadagni in deroga a cui è stato possibile accedere, **fino al 22/03/2020**, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (la disciplina recepita dalla nostra Regione è stata illustrata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2020).

<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020.pdf>

La circolare n. 47/2020, invece, ha illustrato gli ammortizzatori sociali previsti dal **d.l. n. 18/2020**, a cui possono accedere i datori di lavoro operanti **su tutto il territorio nazionale**.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione

Roma, 14-05-2020

Messaggio n. 1997

OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni

Con le circolari n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 17 marzo 2020, n. 18.

Con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 - Modalità operative prestazioni a conguaglio) sono state fornite le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

Come indicato nel citato messaggio, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale – FIS - che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate ai Titoli I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” - “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” - “Conguaglio assegno ordinario”).

Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti appositamente istituiti.

In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. “L049”, e art. 20 del D.L. n. 18/2020, cod. “L069”).

Si rammenta che in relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Ciò premesso, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre, l’Istituto ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens.

Si evidenzia altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.

È opportuno sottolineare, come descritto nel messaggio n. 1775, paragrafo 2.1 – Precisazioni, che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, semplificato, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41".

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele